

Comunicazione n. DIN/1093666 del 18-12-2001

inviata alla banca ...

Oggetto: Rinnovo richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 58/98

Si fa riferimento alla Vostra lettera del ... con la quale sono state prospettate alcune riserve di carattere giuridico sulla legittimazione della Banca a trasmettere all'Ufficio Ispettorato le registrazioni telefoniche richieste in data

Le osservazioni erano basate, da una parte, sulla non obbligatorietà delle summenzionate registrazioni telefoniche - in ragione dell'esenzione accordata agli intermediari che operano per conto di operatori qualificati dall'art. 31, comma 1, del Regolamento n. 11522/98 - e, dall'altra, sulla circostanza che, a seguito dell'evasione della richiesta di cui all'oggetto, la Banca potesse incorrere in "*responsabilità - anche di natura penale - connesse ad una violazione della normativa restrittiva in tema di utilizzo di impianti audiovisivi con finalità di controllo di cui al combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 38 della [citata] L. n. 300/1970*"; infine, si sollevava la questione della compatibilità delle esigenze di vigilanza con la disciplina di cui alla L. n. 675/96.

Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni.

In via preliminare, si ritiene che gli atti e i documenti predisposti da un soggetto vigilato, indipendentemente dal fatto che la formazione degli stessi sia prescritta da norme di legge o di regolamento, possano costituire oggetto di richiesta da parte della Commissione nell'ambito delle funzioni di vigilanza ad essa assegnate dal D.Lgs. 58/98.

Inoltre, l'evasione della richiesta non appare idonea a far sorgere le responsabilità prospettate dalla Banca (connesse alla violazione del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 38 della L. n. 300/70) che, alla luce della *ratio* della normativa in discorso, potrebbero discendere soltanto dall'utilizzazione di apparecchiature *vietate* o dall'installazione di apparecchiature *consentite* senza il previo accordo con le rappresentanze sindacali o in dispregio delle concordate modalità di utilizzo delle medesime, ma non anche dalla trasmissione delle informazioni rivenienti dall'utilizzo di dette apparecchiature in base ad un ordine impartito dall'Autorità.

In merito all'ultima questione prospettata, si ritiene che la richiesta di cui trattasi non sia incompatibile con le disposizioni della L. n. 675/96 essendo la stessa inerente allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Autorità, così come prescritto dall'art. 27, comma 1, ed inoltre non in contrasto con il limite generale posto dall'art. 9, comma 1, lett. d).

... *omissis* ...

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Tezzon